

quelle che i candidati possono scegliere come seconda lingua e in cui si volgeranno le comunicazioni e le prove del concorso. Tra l'altro, l'art. 28 dello statuto dei funzionari obbliga questi ultimi a conoscere una seconda lingua comunitaria oltre alla propria lingua nazionale senza attribuire valore privilegiato all'inglese, francese o tedesco.

Infine il ricorrente fa valere anche la violazione dell'art. 253 CE, nonché dell'esigenza dell'affidamento giuridico.

⁽¹⁾ Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 34 1959, pag. 650)

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾], poiché non sussiste rischio di confusione fra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)

Ricorso proposto il 3 giugno 2009 — ERGO Versicherungsgruppe/UAMI — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO)

(Causa T-220/09)

(2009/C 180/110)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ERGO Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde e J. Pause)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS (Chenôve, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 marzo 2009, n. R 515/2008-4, e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ERGO» per prodotti e servizi delle classi 3 e 5 (domanda di registrazione n. 3 292 638)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «URGO» per prodotti delle classi 3 e 5 (marchio comunitario n. 989 863)

Ricorso proposto il 3 giugno 2009 — ERGO Versicherungsgruppe/UAMI — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO Group)

(Causa T-221/09)

(2009/C 180/111)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ERGO Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde e J. Pause)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS (Chenôve, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 marzo 2009, n. R 520/2008-4, e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ERGO Group» per prodotti e servizi delle classi 3 e 5 (domanda n. 3 292 638)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «URGO» per prodotti delle classi 3 e 5 (marchio comunitario n. 989 863)

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾], poiché non sussiste rischio di confusione fra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 1° giugno 2009 — INEOS Healthcare/UAMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Causa T-222/09)

(2009/C 180/112)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: INEOS Healthcare Ltd (Warrington, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e A. Smith, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 marzo 2009, procedimento R 1897/2007-2; e
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ALPHAREN», per prodotti della classe 5

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione ungherese del marchio denominativo «ALPHA D3», per prodotti della classe 5; registrazione lituana del marchio denominativo «ALPHA D3», per prodotti della classe 5; registrazione lettone del marchio denominativo «ALPHA D3», per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la commissione di ricorso non ha considerato la circostanza che la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso non ha fornito prove della somiglianza fra i rispettivi beni; violazione dell'art. 75 del regolamento del Consiglio 207/2009 e del diritto al contraddittorio, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente fondato parti essenziali della propria decisione su prove in merito alle quali non è stata offerta alla ricorrente la possibilità di presentare le proprie deduzioni; violazione dell'art. 76 del regolamento del Consiglio 207/2009, poiché la commissione di ricorso, in una procedura concernente impedimenti relativi alla registrazione, non si è limitata ad un esame degli argomenti adottati e delle richieste presentate dalle parti; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha errato nell'identificazione del pubblico pertinente e in generale nella valutazione del rischio di confusione.

Ricorso proposto l'8 giugno 2009 — CLARO/UAMI-Telefónica

(Causa T-225/09)

(2009/C 180/113)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: CLARO, SA (rappresentanti: E. Armijo Chávarri y A. Castán Pérez-Gómez, abogados)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Telefónica, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- L'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio 26 febbraio 2009, adottata nel procedimento R 1079/2008-2, con rinvio del procedimento alla medesima Sezione affinché si pronunci sul medesimo, con espressa condanna alle spese dell'Ufficio.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: BCP S/A, ente attualmente operante sotto la denominazione CLARO, S.A., ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio tridimensionale contenente l'elemento verbale "CLARO" (domanda n. 5 229 241), per prodotti e servizi delle classi 9 e 38.